



## Foglio informativo ANTICIPAZIONE CREDITO IVA

### Sezione I - Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €.

al

Riserve: €.

al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti IVA è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti con l'Amministrazione Finanziaria che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito IVA, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi – al netto dello scarto convenuto – con contestuale accredito al conto ordinario. Alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) al conto corrente ordinario; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Per eventuali operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

### Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO: EURIBOR 3m + punti (spread)<sup>1</sup>  
TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO EFFETTIVO: %<sup>2</sup>

ANTICIPAZIONE: massimo 90% del credito accertato e certificato

PERIODICITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: trimestrale

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

#### IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

spese per istruttoria iniziale:	euro 0
spese per revisione periodica (annuale) del fido:	euro 0
commissione per ogni anticipazione richiesta:	euro 0
commissione per incasso dei crediti anticipati:	euro 0
rimborso spese per comunicazioni (comprese quelle previste dagli artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93)	euro 0

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE: a carico del cliente

#### DECORRENZA VALUTE

- Alla presentazione dei documenti: addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta data di presentazione;
- Alla estinzione dell'anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal debitore ovvero, in caso di insoluto, con valuta data dell'operazione.

### Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

*Termini di esecuzione delle operazioni:* in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), accreditamento delle somme entro il 2° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti e comunque non prima di aver ricevuto dall'Amministrazione Finanziaria la conferma che alla stessa sia stata impartita l'irrevocabile disposizione di rimborso tramite la banca e dal competente Concessionario della riscossione l'analisi non pregiudizievole delle iscrizioni a ruolo.

*Disponibilità per il cliente delle somme anticipate:* ove l'operazione preveda la cessione del credito: dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione, ferma la facoltà della Banca di consentire l'utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore.

*Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito:* trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, e ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.

*Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati:* dalla data di scadenza del termine fisso indicato dall'Amministrazione finanziaria per il pagamento del credito anticipato.

<sup>1</sup> il tasso d'interesse sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dall'EURIBOR 3 MESI, rilevato da "Il Sole 24 Ore" ad ogni metà del mese; le variazioni avranno decorrenza immediata

<sup>2</sup> rilevazione tasso EURIBOR 3 MESI al \_\_\_\_\_ :

*Termine di pagamento da parte del cliente in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima:* un giorno dalla richiesta della banca.

*Modifica della condizioni economiche:* la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

*Reclami:* I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

*Foro competente:* per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda

*Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93:* 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

*Tasso di interesse debitore:* corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

*Periodicità di capitalizzazione degli interessi:* periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

*Tasso effettivo:* tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.

*Tasso indicizzato:* tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

*Parametro di indicizzazione:* rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

*Euribor 3 mesi lettera: (EURO InterBank Offered Rate):* è il tasso medio in cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee; è determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto fra domanda ed offerta di denaro in prestito. Viene rilevato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è reperibile sulla stampa specializzata (p.es. Il Sole 24 Ore).

*Periodicità di capitalizzazione degli interessi:* periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

*Saldo contabile:* saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

*Saldo per valuta (o saldo liquido):* saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

*Saldo disponibile:* giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

*Numeri dare:* prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

*Valuta:* data di inizio di decorrenza degli interessi.

*Istruttoria:* analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento

*Revisione periodica:* analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,